



**COMUNE DI CISANO SUL NEVA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI )**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del /07/2020

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 Funzionario responsabile**
- Articolo 3 Attività di accertamento**
- Articolo 4 Sanzioni**
- Articolo 5 Pagamento rateale degli avvisi di accertamento**
- Articolo 6 Disposizioni in materia di autotutela**
- Articolo 7 Rimborsi**

### **TITOLO II DISCIPLINA DELLA TASSA**

- Articolo 8 Presupposto della tassa ed esenzioni**
- Articolo 9 Modalità di gestione dei rifiuti urbani**
- Articolo 10 Istituzione del tributo**
- Articolo 11 Determinazione della tariffa**
- Articolo 12 Piano finanziario**
- Articolo 13 Applicazione e riscossione della tassa**
- Articolo 14 Articolazione della tariffa**
- Articolo 15 Ripartizione della tariffa**
- Articolo 16 Assegnazione delle utenze alle categorie**
- Articolo 17 Norme particolari in materia di superfici tassabili**
- Articolo 18 Criteri per la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare**
- Articolo 19 Agevolazioni e riduzioni**
- Articolo 20 Denunce d'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione**
- Articolo 21 Decorrenza dell'obbligazione tributaria e delle variazioni**
- Articolo 22 Conguagli**
- Articolo 23 Tariffa giornaliera**

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 24 Rinvio ad altre disposizioni di legge**
- Articolo 25 Disposizioni finali**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Cisano sul Neva l'applicazione della Tassa Rifiuti prevista dall'art. 1 comma 641 e seguenti della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito denominata semplicemente "legge"), ai sensi dei principi contenuti nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Il regolamento è conforme ai principi previsti nella Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 443 del 31 ottobre 2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 21).

### **ARTICOLO 2: FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

### **ARTICOLO 3: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore all'80% di quella catastale.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

4. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.
5. L'attività di accertamento può anche essere svolta da Ditta appositamente incaricata dal Comune.

#### **ARTICOLO 4: SANZIONI**

1. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche oltre un anno dal mancato versamento e anche in presenza di una comunicazione al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.
2. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento se l'importo complessivo della somma non versata, della sanzione e degli interessi non è superiore ad € 15,00.

#### **ARTICOLO 5: PAGAMENTO RATEALE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Funzionario Responsabile della tassa sui rifiuti può consentire il pagamento rateale degli importi risultanti dagli atti di accertamento divenuti esecutivi, riguardanti anche diverse annualità, il cui totale non deve essere comunque inferiore a € 100,00.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente direttamente al Comune o al concessionario incaricato della riscossione coattiva.
3. Il numero delle rate mensili non può comunque essere superiore a ventiquattro.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.

## **ARTICOLO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo annuo del tributo sia inferiore ad € 5,00.
3. L'ufficio competente per tutti gli atti relativi all'istituto della mediazione è il servizio tributi.

## **ARTICOLO 7: RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla legge.
2. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma annua, comprensiva degli interessi, sia inferiore ad € 5,00.
4. Il contribuente può richiedere, mediante presentazione di apposita istanza, la compensazione tra le somme dovute a titolo di tributo o di sanzione e quelle a suo credito in base alle norme del presente articolo. La compensazione può essere richiesta anche per periodi d'imposta diversi.

## TITOLO II: DISCIPLINA DELLA TASSA

### ARTICOLO 8: PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali.
  
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
  
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  
4. Sono esclusi dal tributo i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
  
5. Sono altresì esclusi dal tributo i locali posseduti dal Comune per l'espletamento delle proprie attività, nonché i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, i locali annessi ad uso abitativo ed i locali destinati ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
  
6. La parte variabile della tariffa è ridotta per coloro che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani (ad eccezione degli imballaggi). La riduzione è pari alla percentuale di tali rifiuti smaltiti autonomamente rispetto al totale dei rifiuti prodotti, calcolato in base ai coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti di cui all'art. 17 comma 2. A tal fine la richiesta dovrà pervenire, per ciascun anno, entro il 31 gennaio, con la documentazione riferita all'anno precedente.

## **ARTICOLO 9: MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa il tributo è dovuto nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:
  - => in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
  - => in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri;
  - => in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri;Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.
4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (compresi i motivi sindacali) non comporta esonero o riduzione della tariffa, salvo nei casi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 10: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Cisano sul Neva, è applicato il tributo di cui al presente regolamento, corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, calcolata in base alle norme seguenti.

## **ARTICOLO 11: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono determinate per ogni anno dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio e delle norme di cui al presente regolamento, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono arrotondate al centesimo di euro.
2. In mancanza della deliberazione di cui al comma 1, le tariffe si intendono prorogate anche per l'anno successivo.

## **ARTICOLO 12: PIANO FINANZIARIO**

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.
2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari.  

Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa. Esso si intende rinnovato di anno in anno salvo che intervengano sostanziali modifiche dei costi. In questo caso il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del nuovo piano finanziario, provvederà a rideterminare anche le tariffe.

## **ARTICOLO 13: APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

1. Il Comune procede alla riscossione diretta della tassa. Allo scopo di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune invia bollettini di versamento già compilati con l'importo dovuto. Il contribuente è comunque tenuto ad eseguire il versamento entro i termini stabiliti.
2. Il versamento della tassa dovuta per anno solare è effettuato in due rate. La Giunta Comunale stabilisce tali scadenze con cadenza annuale in occasione dell'approvazione delle tariffe.
3. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno, il Comune provvederà ad integrare o ridurre l'importo richiesto ovvero ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza.



## **ARTICOLO 14: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale e previste nel D.P.R. n. 158/1999.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
3. L'agevolazione per l'utenza domestica è assicurata attraverso l'attribuzione alla parte variabile della tariffa dei ricavi provenienti dalla raccolta differenziata.
4. I locali pertinenziali alle abitazioni ai sensi dell'art. 817 del codice civile sono assoggettati alla medesima tariffa prevista per l'immobile principale, purché il soggetto passivo del tributo sia il medesimo.

## **ARTICOLO 15: RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è ripartita fra utenze domestiche e utenze non domestiche e, all'interno di esse, fra parte fissa e parte variabile, in base ai criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, nel piano finanziario e nel presente regolamento.
2. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa tra le utenze in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente  $K_a$ , riferito al numero dei componenti il nucleo familiare.
3. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa fra le utenze in base al numero delle utenze stesse divise in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al coefficiente  $K_b$  riferito anch'esso al numero dei componenti il nucleo.
4. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente  $K_c$ , relativo alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte fissa del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
5. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente  $K_d$ , riferito alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte variabile del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

## **ARTICOLO 16: ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CATEGORIE**

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle categorie previste dalla legge viene effettuata con riferimento alla destinazione d'uso dei locali salvo prova contraria fornita dal soggetto passivo.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, la superficie verrà divisa in base alle diverse attività esercitate. Qualora non sia possibile effettuare tale distinzione, per l'applicazione della tariffa si farà riferimento all'attività principale.
3. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.
4. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche verranno inserite d'ufficio nelle medesime categorie già utilizzate fino a questo momento.

## **ARTICOLO 17: NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI SUPERFICIE TASSABILE**

1. La superficie imponibile è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
2. La superficie è computabile solo qualora l'immobile abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

## **ARTICOLO 18: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia ovvero si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici.
3. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato d'ufficio, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti proporzionato alla superficie, in base alla seguente tabella:  
=> 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 28  
=> 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 29 e mq. 50  
=> 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 75  
=> 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa oltre i mq. 76  
Resta la facoltà del soggetto non residente di presentare un' autodichiarazione attestante il numero di componenti del proprio nucleo familiare che verrà poi verificato dall' Ente.

4. Il Comune applica, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

### **ARTICOLO 19: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Sono, inoltre, previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:

=> alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto di applica una **riduzione del 10 %**. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.

=> utenze non domestiche non stabilmente attive: la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30 %** ai locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La tariffa ordinaria (parte fissa e parte variabile) viene, altresì, ridotta nella misura del cinquanta per cento per le abitazioni di residenza di nucleo familiare anagrafico avente almeno un componente riconosciuto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 05.02.1992, n. 104 e ss.mm.ii., o invalido al 100%, effettivamente convivente e con una situazione economica del nucleo familiare inferiore od uguale all'indicatore ISEE pari a €. 10.000,00.

5. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

6. Le agevolazioni, di cui al presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7. Le agevolazioni, di cui al presente articolo, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **ARTICOLO 20: DENUNCE D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE**

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, presentano al Comune denuncia unica dei locali imponibili.

2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

3. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. La cessazione dell'uso dei locali di utenze domestiche e non domestiche deve essere denunciata su apposito modulo predisposto dal Comune a cui va allegata la disdetta relativa all'erogazione dell'energia elettrica, o altro documento atto a comprovare l'avvenuta alienazione o locazione.

6. In caso di immobili concessi in locazione, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione può avvenire anche mediante presentazione della risoluzione del contratto.

## **ARTICOLO 21: DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E DELLE VARIAZIONI**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso, occupazione o detenzione dei locali, dà diritto al ricalcolo della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla data di termine dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio. Qualora non venga presentata alcuna denuncia farà fede la data di subentro nell'immobile oggetto di tassazione di un nuovo possessore, occupante o detentore e, in mancanza, la data di cessazione dell'utenza relativa all'energia elettrica.

3. Le variazioni riguardanti la superficie o la destinazione d'uso decorrono dal primo giorno del bimestre successivo a quello della denuncia di variazione.

4. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, denunciate o rilevate d'ufficio al 31/12 di ciascun anno, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo ad eccezione del caso in cui ci sia una scissione di nucleo familiare che comporti una doppia iscrizione a ruolo.

Anche in caso di decesso dell'intestatario della tassa, la modifica dell'intestazione avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e avverrà d'ufficio qualora i diritti reali sull'immobile vengano trasferiti automaticamente per legge.

5. Le agevolazioni di cui all'art. 19 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione.

6. Nel caso in cui venga accertata da parte del servizio Anagrafe del Comune di Cisano sul Neva o dall'Agenzia delle Entrate l'irreperibilità dell'intestatario della TARI, nonché in caso di accertata cessazione o estinzione di persone giuridiche, il servizio Tributi provvederà a cessare d'ufficio l'utenza relativa alla TARI e a scaricare gli importi risultanti inevasi, procedendo all'intestazione dell'utenza al proprietario dell'immobile o a chi eventualmente subentra nella conduzione dello stesso.

7. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno che determinano, ai sensi dei commi e degli articoli precedenti, una rettifica dell'importo dovuto per il medesimo anno, il Comune provvederà ad integrare o ridurre l'importo richiesto ovvero ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza.

## **ARTICOLO 22: CONGUAGLI**

1. Qualora, a consuntivo, risultasse una copertura dei costi del servizio rifiuti, ottenuta attraverso la tariffa, inferiore o superiore al 100%, le differenze verranno conteggiate nel piano finanziario relativo all'anno successivo in modo da compensare eventuali scostamenti positivi o negativi.
2. In caso di modifica delle tariffe, il Comune potrà effettuare il conguaglio rispetto agli importi dovuti con le tariffe previgenti anche in occasione della prima rata dell'anno successivo.

## **ARTICOLO 23: TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 100%.

3. Per rapportare a giorno la tariffa, quest'ultima va divisa per un coefficiente giorno pari a 100 per la parte fissa e a 275 per quella variabile.

4. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe di cui all'art. 11 del presente Regolamento, determina per ciascuna categoria anche le tariffe per l'applicazione della tassa giornaliera con arrotondamento al centesimo di euro.

5. Sono escluse dall'applicazione del tributo le occupazioni occasionali esentate, in base alla legge o all'apposito regolamento comunale, dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità previste per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo del tributo dovuto per l'occupazione temporanea sia inferiore ad € 5,00.

### **TITOLO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ARTICOLO 24: RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge di cui all'art. 1.

#### **ARTICOLO 25: DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).



